



Informationsblatt Finanzielle Sozialhilfe / „Assegno di inclusione“

N.B. Dieses Informationsblatt dient ausschließlich einer allgemeinen Information über das Verhältnis zwischen den Leistungen. Für den Zugang zu den Leistungen und deren Gewährung bleiben die Regelungen der jeweiligen Leistungen ausschlaggebend.

Mit Gesetzesdekret vom 4. Mai 2023, Nr. 48, hat der Staat den „Assegno di inclusione“ eingeführt, als Ersatz für das „Reddito di cittadinanza“.

Es handelt sich um eine Leistung zur Unterstützung von Personen und Familien mit niedrigem Einkommen, welche im Wesentlichen den Leistungen der Finanziellen Sozialhilfe „Soziales Mindesteinkommen“ und „Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten“ laut dem Dekret des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30, entspricht. Diese Leistungen werden in Südtirol seit vielen Jahren über die Sozialsprengel verwaltet.

Da die Zielsetzung der Leistungen im Wesentlichen dieselbe ist, hat die Landesregierung beschlossen, dass eine gleichzeitige Antragstellung bzw. ein gleichzeitiger Bezug der Leistung des Staates und der entsprechenden Leistungen des Landes nicht gerechtfertigt ist und folglich nicht möglich sein wird.

Der Antragsteller kann nach freier Wahl entweder den „Assegno di inclusione“ oder die entsprechenden Leistungen der Finanziellen Sozialhilfe (Soziales Mindesteinkommen, Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten, Taschengeld für Personen in

Foglio informativo Assistenza economica sociale / Assegno di inclusione

N.B. Il presente foglio informativo ha esclusivamente la funzione di fornire indicazioni generiche rispetto al rapporto tra le prestazioni. Per l'accesso alle prestazioni e la concessione va fatto esclusivamente riferimento alle rispettive discipline.

Con Decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, lo Stato ha introdotto la prestazione “assegno di inclusione”, in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Si tratta di una prestazione a sostegno delle persone e famiglie con reddito basso, che corrisponde sostanzialmente alle prestazioni dell'assistenza economica sociale “Reddito minimo di inserimento” e “Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” di cui al Decreto del Presidente della Provincia dell'11 agosto 2000, n. 30. In Provincia di Bolzano tali prestazioni vengono erogate da molti anni attraverso i Distretti sociali.

Dato che la finalità delle prestazioni è sostanzialmente la stessa, la Giunta provinciale ha deciso che la possibilità di cumulo della prestazione dello Stato con le corrispondenti prestazioni della Provincia non è giustificata e non sarà quindi possibile.

I richiedenti possono presentare, in base ad una loro libera scelta, domanda o per l'“assegno di inclusione” o per le corrispondenti prestazioni dell'Assistenza economica sociale (Reddito minimo di inserimento, Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie, Assegno per piccole spese per persone ospitate in

Einrichtungen) beantragen. Dies gilt auch für alle Mitglieder der für die Leistungen berücksichtigten Familiengemeinschaft.

Falls ein Gesuch auf den „Assegno di inclusione“ eingereicht wurde oder die Leistung aktuell bezogen wird, ist es nicht möglich die entsprechenden Leistungen des Landes (Soziales Mindesteinkommen, Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten, Taschengeld für Personen in Einrichtungen) zu beantragen. Der Bezug anderer Leistungen ist hingegen keiner Einschränkung unterzogen.

*Mitglieder einer Familiengemeinschaft, die einen Antrag auf Inanspruchnahme der Leistung laut Artikel 1 des Gesetzesdekretes vom 28. Jänner 2019, Nr. 4, und entsprechendem Umwandlungsgesetz oder laut Abschnitt I des Gesetzesdekretes vom 4. Mai 2023, Nr. 48, und entsprechendem Umwandlungsgesetz gestellt haben, dürfen um die Leistungen laut den Artikeln 19, 20, 20/bis und 21 dieses Dekrets weder ansuchen noch diese in Anspruch nehmen, auch nicht als Mitglied einer Familiengemeinschaft. Dies gilt auch dann, wenn der Antrag noch nicht bearbeitet wurde oder wenn sie die Leistung bereits beziehen. Die Einschränkung gilt auch für die restlichen Mitglieder der Familiengemeinschaft im Sinne dieses Dekrets.
(Art. 16, Abs. 4, DLH 30/2000)*

Der „Assegno di inclusione“ und die entsprechenden Leistungen der Finanziellen Sozialhilfe des Landes unterscheiden sich, trotz gleicher Zielsetzung, in mehreren Punkten:

- Zugangsvoraussetzungen
- Ermittlung und Bewertung der wirtschaftlichen Lage
- für die Leistung berücksichtigte Familiengemeinschaft
- Modalitäten der Antragstellung und zuständige Stellen
- Gewährung- und Auszahlungsmodalitäten
- Auflagen im Bereich der Arbeitssuche und der Begleitung durch die Sozialdienste.

Aufgrund der allgemeinen Natur dieses Informationsblattes ist es nicht möglich auf die Details der jeweiligen Regelungen einzugehen.

Für eine Beschreibung der Eigenschaften des „Assegno di inclusione“ und den Beantragungsmodalitäten:

struttura). Questo vale anche per tutti i componenti dei nuclei familiari considerati per le rispettive prestazioni.

Qualora sia stata presentata una domanda per l'“assegno di inclusione” o qualora la persona sia attualmente beneficiaria dello stesso, non è possibile richiedere o beneficiare delle corrispondenti prestazioni assistenziali della Provincia (Reddito minimo di inserimento, Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie, Assegno per piccole spese per persone ospitate in struttura). L'accesso ad altre prestazioni non è invece limitato.

*I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione, o di cui al Capo I del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e relativa legge di conversione, non possono richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20/bis e 21 del presente decreto o beneficiare di tali prestazioni, neppure in qualità di componente di nucleo familiare. Ciò vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora stata evasa o se fruiscono già di tale prestazione. La limitazione vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare ai sensi del presente decreto.
(art. 16, comma 4, DPP 30/2000)*

L'„assegno di inclusione“ e le corrispondenti prestazioni dell'assistenza economica sociale della Provincia si distinguono, nonostante le finalità simili, in diversi punti:

- requisiti di accesso
- rilevazione e valutazione della condizione economica
- componenti familiari considerati per la prestazione
- modalità di presentazione della domanda ed enti competenti
- modalità di concessione e di pagamento
- obblighi in materia di ricerca di occupazione e di accompagnamento da parte dei servizi sociali.

A causa della natura generica del presente foglio informativo non risulta possibile entrare nel merito delle singole discipline.

Per una descrizione delle caratteristiche dell'“assegno di inclusione” e delle modalità di accesso:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione>

Für eine Beschreibung der Eigenschaften der Leistungen der Finanziellen Sozialhilfe und den Beantragungsmodalitäten:

<http://www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/soziale-notlagen/finanzielle-sozialhilfe.asp>

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione>

Per una descrizione delle caratteristiche delle prestazioni dell'Assistenza economica sociale e delle modalità di accesso:

<http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/persone-in-difficolta/assistenza-economica-sociale.asp>